



Tribunale di Chieti

Prot. N. 595

Chieti, 23.02.2024

Disposizione dirigenziale

Portale Deposito atti penali

Visto il D.M. 04.07.2023, pubblicato sulla G.U. n.155 del 05.07.2023 e successive modifiche e integrazioni;

Considerate le indicazioni date alle cancellerie con note interne del 11.07.2023;

Preso atto che continuano a pervenire, con modalità difformi rispetto a quelle normativamente previste, atti che invece devono essere depositati telematicamente

si dispone

che la cancelleria del GIP e quella del dibattimento penale **non accetti** atti trasmessi con modalità diverse da quelle previste dalla norma in esame, restituendo gli stessi al mittente stesso mezzo con la dicitura "atto trasmesso con modalità non conforme al D.M. 04.07.2023 e succ. mod."

In particolare, si rammenta che a decorrere dal 14.05.2024 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene telematicamente nella fase delle indagini preliminari presso la Procura presso il Tribunale, presso l'ufficio del Gip, presso la Procura presso la Corte di appello, limitatamente al provvedimento di avocazione, e presso la procura europea.

Inoltre il deposito è telematico per i reclami al Tribunale contro i provvedimenti di archiviazione o per le impugnazioni di misure cautelari e sequestri probatori emessi sempre nella fase delle indagini preliminari.

Al di fuori di questi casi, e sino al 31.12.24, negli uffici giudiziari penali il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie **può avere luogo anche con modalità non telematiche**, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli da 408 a 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della **nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale**.



Viene inoltre previsto che il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare emessi durante la fase delle indagini preliminari. Viene disposto infine che rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Da ultimo, si richiama la Circolare m_dg.DAG n.0030481 del 09.02.2024, in cui si chiarisce che le cancellerie possono rifiutare un atto depositato in PDP solo nella ipotesi che intervenga una "anomalia bloccante" determinata dalla impossibilità di collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato e quindi riconducibile a casistiche specifiche nella stessa circolare indicate.

Si allegano tabella riepilogativa e Circolare m_dg.DAG n.0030481 del 09.02.2024.

Si trasmette la disposizione alla cancelleria del GIP e del Dibattimento - impugnazioni.

Si invia per conoscenza ai magistrati.

Infine si dispone la trasmissione al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, sede.

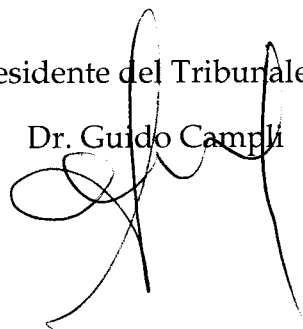
Il Dirigente

Dr.ssa Emanuela Zannerini

Emanuela Zannerini

Il Presidente del Tribunale

Dr. Guido Campi



Tutti gli atti della fase delle indagini preliminari, con la sola eccezione di quelli dei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari	Dal 14.1.2024 PORTALE OBBLIGATORIO
Nomina, rinuncia o revoca del mandato, in qualsiasi fase processuale, purché destinata ai seguenti Uffici giudiziari: - Corte di appello; - Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P.); - Giudice di pace; - Procura generale presso la Corte di Appello; - Procura della Repubblica presso il Tribunale; - Procura europea.	Dal 14.1.2024 PORTALE OBBLIGATORIO
Denuncia e querela, sia in caso di procura speciale ex art. 122 c.p.p., sia di delega al deposito.	Dal 14.1.2024 PORTALE OBBLIGATORIO (portale facoltativo, in alternativa al cartaceo, se si ritiene che non rientrino tra gli atti della "fase" delle indagini preliminari)
Procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.	Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024 PORTALE FACOLTATIVO - CARTACEO - PEC (con riserva)
Qualsiasi atto (comprese le impugnazioni) diverso da quelli per cui è obbligatorio il portale, purché destinato a: - Corte di appello; - Giudice di pace; - Procura generale presso la Corte di Appello; - Procura della Repubblica presso il Tribunale; - Procura europea.	Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024 PORTALE FACOLTATIVO - CARTACEO - PEC (con riserva)
Atti destinati a: Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; - Tribunale per i minorenni; - Tribunale di sorveglianza (quindi anche il Magistrato di Sorveglianza); - Corte di cassazione - Procura Generale presso la Corte di Cassazione.	Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024. CARTACEO - PEC
Atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale.	Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024 CARTACEO - PEC
Atti che riguardano i procedimenti in materia di misure di prevenzione.	Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024 CARTACEO - PEC



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

Ai Sigg. Presidenti di Corte d'appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'appello

e, per conoscenza,

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi
statistica e le politiche di coesione

Oggetto: Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale. Art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217. Rifiuto deposito di atti o documenti

Sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui il personale di cancelleria o delle segreterie possa rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

Ai sensi dell'art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante (comma 1). Tali atti e documenti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il

deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, *senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti* (comma 2).

La norma regolamentare, pertanto, esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali "anomalie bloccanti", che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ha, nell'ambito del portale stesso, codificato tali "anomalie bloccanti" nelle seguenti casistiche: "difensore non costituito", "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto", "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto" e "ufficio destinatario errato".

Al di fuori delle specifiche casistiche sopra enunciate, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

Si pregano le SS.VV. di dare comunicazione delle presenti indicazioni agli uffici giudiziari del distretto.

Roma, 9 febbraio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
09.02.2024
11:33:05
GMT+00:00